



BEATRICE COSTANTINI
NOTAIO

Repertorio n. 73

Raccolta n. 57

**ATTO COSTITUTIVO
DELLA "VELINIA LAB S.r.l."
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di luglio
26 luglio 2021

In Roma, nel mio studio.

Innanzi a me Dott.ssa **Beatrice COSTANTINI**, Notaio in Roma,
con studio in Viale Europa n. 15, iscritta presso il Colle-
gio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civi-
tavecchia,

è comparso

- **POMPEI Mauro**, nato a Roma (RM) il 6 marzo 1960, residente
in Borgo Velino (RI), Via Romana n. 30, domiciliato per la
carica ove appresso, codice fiscale PMP MRA 60C06 H501P, il
quale interviene al presente atto non in proprio ma in qua-
lità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e per-
tanto Legale Rappresentante della società di diritto italia-
no

**"VELINIA" PER L'INCREMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI
BOSCHIVI Società Cooperativa a Responsabilità Limitata**", con
sede in Borgo Velino (RI), Via della Cooperazione n. 2,
iscritta presso il Registro delle Imprese di Rieti con il
codice fiscale e numero d'iscrizione 80006990578, Partita
IVA n. 00122330574, REA n. RI - 28033, pec coopvelinia@le-
galmail.it,

al presente atto legittimato in forza dei poteri ad esso
spettanti sulla base del vigente statuto sociale ed autoriz-
zato dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta
in data 18 luglio 2021, che in estratto autentico per me No-
taio rep. n. , si allega al presente atto sotto la **lettera
"A"**.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità
personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, mi
chiede di ricevere il presente atto con il quale conviene e
stipula quanto segue.

Articolo 1

E' costituita dalla società comparente, **"VELINIA" PER L'IN-
CREMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI BOSCHIVI Società
Cooperativa a Responsabilità Limitata**", una Società a re-
sponsabilità limitata, sotto la denominazione:

"VELINIA LAB S.r.l.".

con socio unico.

Articolo 2

La Società ha sede in Borgo Velino (RI).

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese il
comparente dichiara che l'indirizzo attuale della Società è
in Via della Cooperazione n. 2.

Articolo 3

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono indica-

Registrato

a ROMA 6

il 26/07/2021

al n. 5060 Serie 1T

Esatti Euro € 200,00

Depositato al

Registro Imprese

di RIETI

il 27/07/2021

al n. 5690/2021

te nell'art. 3 delle Norme di Funzionamento le quali, definite anche "Statuto", sono stese in calce al presente atto e che si intendono qui espressamente riportate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2463, n. 3 del Codice Civile.

Articolo 4

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5

Il componente conviene di affidare l'amministrazione e la rappresentanza legale della Società ad un Amministratore Unico, che dura in carica sino a dimissioni o revoca, nominato nella persona giuridica della società componente "VELINIA" PER L'INCREMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI BOSCHIVI Società Cooperativa a Responsabilità Limitata", la quale, debitamente autorizzata, espressamente designa l'attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione, avendo egli la rappresentanza della società medesima, signor POMPEI Mauro, che, nella predetta qualità, accetta e dichiara non sussistere alcuna causa di ineleggibilità o decadenza.

Alla "VELINIA" PER L'INCREMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI BOSCHIVI Società Cooperativa a Responsabilità Limitata", ed al suo Legale Rappresentate pro-tempore, tempo per tempo in carica, attualmente individuato nella persona del signor POMPEI Mauro, vengono pertanto conferiti tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione della Società.

Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore saranno eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.

Il componente autorizza l'Amministratore Unico ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste in sede di iscrizione dell'atto nel Registro delle Imprese.

Articolo 6

Il Capitale Sociale è di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), suddiviso in partecipazioni a norma di legge, e viene interamente sottoscritto in denaro da esso componente, per una quota di partecipazione sociale di nominali Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

Il componente dichiara che, trattandosi di società unipersonale, i conferimenti sono stati eseguiti per il loro intero ammontare, ai sensi dell'art. 2464, quarto comma c.c., versando le relative somme nelle mani del nominato Amministratore che ne rilascia corrispondente quietanza, nel modo seguente:

- la società "VELINIA" PER L'INCREMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI BOSCHIVI Società Cooperativa a Responsabilità

Limitata" ha versato all'organo amministrativo la somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) mediante un assegno circolare non trasferibile emesso dalla Banca di Credito Cooperativo del Velino in data 23 luglio 2021 n. 6003540792-02, di pari importo.

L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto le predette somme ed attesta il capitale sociale, come sopra fissato in Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), risulta interamente versato.

Il componente prende atto che, a norma dell'art. 2463, quarto e quinto comma c.c., trattandosi di società con capitale inferiore ad euro diecimila, i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione, nonché che la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva legale, deve essere almeno pari ad un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di euro diecimila. Tale riserva può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite e deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Articolo 7

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2021.

Articolo 8

Le spese del presente atto e dipendenti tutte, determinate in approssimativi Euro 1.900,00 (millenovecento virgola zero zero) sono a carico della Società.

Articolo 9

La Società viene regolata dalle seguenti Norme di Funzionamento che costituiscono lo

STATUTO

della Società "VELINIA LAB S.r.l."

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una Società a Responsabilità Limitata sotto la denominazione

"VELINIA LAB S.r.l.".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Borgo Velino (RI), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie di ogni genere, unità locali operative, agenzie, rappresentanze, succursali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, sia in Italia che all'estero, nonché potrà trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune, senza che ciò comporti modifica statutaria.

Articolo 3 - Oggetto

La società svolge le seguenti attività che costituiscono il suo oggetto sociale:

- la lavorazione, produzione e commercializzazione sia a privati che a rivenditori (anche on line) di prodotti alimentari dolciari e gastronomici in genere;
- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- Produzione di prodotti di pasticceria, essiccazione e/o disidratazione della frutta;
- Produzione di confetture e frutta candita, creme spalmabili, frutta scioppata e infusi;
- la prototipizzazione artigianale, negli ambiti delle attività di cui sopra.

La società potrà compiere, non quale attività prevalente, qualsiasi operazione ritenuta necessaria ed utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale di natura commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, rilasciare fidejussioni e garanzie, anche reali, a favore di terzi; potrà inoltre, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, precisato che tale attività non verrà esercitata nei confronti del pubblico, ma soltanto nei confronti di società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Dette partecipazioni dovranno comunque essere minoritarie se afferenti a società aventi diverso oggetto sociale.

Sono tassativamente escluse sia l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e di intermediazione finanziaria di cui all'art. 1 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, sia l'esercizio o nei confronti del pubblico o in via prevalente delle attività di cui all'art. 106, comma 1, del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

Restano infine preclusi alla Società lo svolgimento delle attività di cui alla Legge 23 novembre 1939 n. 1966, nonché lo svolgimento di tutte le attività che, secondo le previsioni di legge, sono vietate o riservate alle società iscritte negli appositi elenchi o per le quali occorranno particolari requisiti o autorizzazioni, in tale ultimo caso, sino a quando tali requisiti o autorizzazioni non vengano conseguiti.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta) e può essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese.

Il domicilio degli amministratori, del sindaco e del reviso-

re, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

TITOLO II

CAPITALE, CONFERIMENTI E PARTECIPAZIONI

Articolo 6 - Capitale

Il Capitale Sociale è di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), suddiviso in partecipazioni a norma di legge.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Esso potrà essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'Assemblea, anche mediante offerta di quote di nuova emissione direttamente a favore di terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, nel qual caso spetta ai soci che non vi hanno consentito il diritto di recesso di cui all'art. 2473 c.c., disciplinato dal successivo articolo 11, salvo per il caso di aumento gratuito del capitale.

L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

Possono formare oggetto di conferimento, in sede di costituzione, come in sede di aumento, beni in natura, crediti, prestazione d'opera e servizi, secondo le modalità previste dalla legge, nonché ogni altro elemento suscettibile di valutazione economica.

Articolo 7 - Finanziamenti

I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, con o senza obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmi tra il pubblico, il cui rimborso è disciplinato dall'art. 2467 c.c..

Salvo diversa disposizione, i finanziamenti effettuati dai Soci in favore della Società sono da considerarsi infruttiferi.

Articolo 8 - Partecipazioni

Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale.

Il valore nominale delle partecipazioni è pari al capitale sociale diviso per la quota rappresentata da ciascuna di esse.

La partecipazione di ciascun Socio non può essere di ammontare inferiore ad un Euro o a multipli di un Euro.

È consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti; peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei Soci si presumono di valore proporzionale ai conferimen-

ti effettuati.

I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salva l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti inerenti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c.

Articolo 9 - Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni sociali sono liberamente divisibili e sono trasferibili per atto tra vivi e per successione mortis causa.

Il trasferimento della quota a titolo oneroso, con corrispettivo fungibile, che garantisca la parità di condizioni, è regolato dalle norme che seguono.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata al domicilio di ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione, a parità di condizioni, per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

In caso di disaccordo tra il socio cedente ed i soci cessionari sulla valutazione della quota di partecipazione offerta in vendita, anche in presenza di un'offerta scritta vincolante ricevuta da un terzo, ovvero nel caso in cui il corrispettivo della quota sia diverso dal denaro, ovvero infungibile, e non vi sia accordo sulla sua valutazione, la determinazione del prezzo finale di vendita cui dovrà essere effettuata la cessione della quota di partecipazione verrà effettuata da un perito scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili e nominato dal Presidente dell'Ordine dei

Dottori Commercialisti di Rieti su richiesta fatta dal socio cedente o dai soci cessionari.

Trascorsi i termini anzidetti senza che la prelazione sia stata esercitata per la totalità delle quote offerte, queste potranno essere vendute a terze persone.

Il diritto di prelazione non spetta nel caso di trasferimento della quota a titolo gratuito.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Il trasferimento della quota ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Articolo 10 - Titoli di debito

La Società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata con decisione dei soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Articolo 11 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge, nonché in caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di quote direttamente in favore di terzi.

Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata spedita alla Società. Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la spedizione della raccomandata e/o posta elettronica certificata deve avvenire, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni decorrenti:

- a) dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero,
- b) se la specifica causa non consiste in una deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo della Società. Dell'avvenuto esercizio del recesso deve essere fatta annotazione al Registro delle Imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, perde efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Il valore del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso e quindi il valore di rimborso della quota di esso oggetto di recesso, proporzionato alla partecipazione al capitale sociale, è determinato dal suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo su detto valore esso è determinato tramite relazione giurata di stima redatta da un esperto nominato dal Tribunale, su istanza della parte più diligente.

Articolo 12 - Esclusione

Solo ove i soci della Società siano più di due, essi possono essere esclusi al verificarsi delle cause previste dall'Art. 2286, primo comma, codice civile ed il valore della quota sarà determinato con le modalità previste dall'Articolo 11 per il caso di recesso, esclusa la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa. L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

TITOLO III

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Articolo 13 - Decisioni dei soci

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina del sindaco o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- d. le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. l'assunzione di partecipazione da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- g. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Articolo 14 - Modalità di assunzione delle decisioni

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa;
- ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, siano informati della decisione da assumere;
- sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della Società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta;
- sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'Art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

La decisione per iscritto è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo della decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

**Articolo 14 bis - Modalità di assunzione
delle decisioni. Metodo assembleare**

Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nell'articolo precedente, lettere d), e), f) e g), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 15 - Assemblea. Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante posta elettronica certificata inviata almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ovvero con ogni altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, purché tali indirizzi siano stati comunicati alla società.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque an-

che in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o il sindaco, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 16 - Assemblea. Intervento e voto

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti come soci ai sensi di legge. Il Socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria sia scaduta o divenuta inefficace, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei Soci.

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge. I soci potranno essere rappresentati nell'assemblea da altri soci o da estranei in virtù di semplice delega in conformità di legge, che dovrà essere conservata agli atti della società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo amministrativo, al sindaco o al revisore, se nominati.

Articolo 17 - Assemblea. Presidenza e svolgimento

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da persona designata dall'assemblea stessa, il quale può essere anche un non socio.

Le riunioni assembleari sono constatate da verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, da farsi constare nel relativo verbale:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio presenze.

Articolo 18 - Assemblea. Costituzione e deliberazioni

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dai presenti. Nei casi previsti dal precedente articolo 13 lettere d), e), f) e g) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Qualora vengano attribuiti diritti ai singoli Soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., il trasferimento della quota di partecipazione da parte del titolare di detti diritti a terzi potrà avvenire liberamente senza il consenso degli altri Soci, salvo il diritto di prelazione di cui sopra; i detti diritti non saranno trasferiti all'avente causa e si estingueranno relativamente alla partecipazione trasferita, salvo che risulti il consenso di tutti i Soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 19 - Amministrazione

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri;

c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti; in mancanza di precisazione all'atto di nomina si dovrà intendere che gli stessi abbiano poteri congiunti.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue funzioni ad uno o più dei suoi componenti.

Articolo 20 - Amministratori

Gli amministratori sono nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479, possono essere persone fisiche e/o giuridiche, anche non soci, e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca. Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Ove sia nominato un consiglio formato da due amministratori, qualora essi non siano d'accordo circa la eventuale revoca dei poteri conferiti ad uno di essi, entrambi decadono dalla carica e devono senza indugio sottoporre ai soci la decisione circa la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Articolo 21 - Amministratore unico

All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e potrà compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Articolo 22 - Consiglio di Amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, ovvero con metodo assembleare.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 7 (sette) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

In caso di richiesta del presidente o di un terzo dei consiglieri, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, al sindaco e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e il sindaco, se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza, alle condizioni già indicate nel precedente articolo 15 di cui si darà atto nel relativo verbale.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Ogni consigliere deve dare notizia di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini e la portata; di ciò si darà conto nel verbale.

Articolo 23 - Poteri

All'organo amministrativo spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa che si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, secondo comma c.c.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e potrà compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o in parte i suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.

Nel caso di nomina di più amministratori che non costituiscono il consiglio, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi sia congiuntamente sia disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla Società.

Possono essere nominati dagli amministratori, nell'ambito dei loro poteri, direttori, institori o procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 24 - Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della Società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza spetta al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli amministratori delegati, se nominati, nell'ambito dei loro poteri di amministrazione.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

L'organo amministrativo potrà nominare uno o più procuratori, nei limiti di legge, per singoli atti o categorie di atti, fissandone la durata e le modalità.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti in sede di nomina.

Articolo 25 - Organo di Controllo

Ove imposto dalla legge nei casi di cui all'art. 2477 del codice civile, o comunque ove sia deciso dai soci, è nominato un organo di controllo, costituito da un solo membro effettivo, cui si applicano le norme dettate in tema di Società per Azioni.

È fatta salva per la Società la possibilità di nominare un organo di controllo pluripersonale, che costituirà il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due sup-

plenti.

All'organo di controllo spetta anche il controllo contabile, nei limiti consentiti dalla legge.

Nel caso di nomina obbligatoria, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nell'apposito registro.

Il sindaco è nominato dai Soci; esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei Soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica. Qualora la nomina non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della carica.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui lo stesso è stato sostituito. Il sindaco è rieleggibile.

Il compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei Soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Articolo 26 - Organo di revisione contabile

Qualora, in alternativa al sindaco e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto all'apposito registro tenuto ai sensi di legge.

Il revisore è nominato con decisione dei Soci, anche con consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, e si applicano al revisore le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 27 - Denuncia al Tribunale

Anche qualora la società sia priva dell'organo di controllo, i Soci che rappresentano un decimo del capitale sociale, nel caso di fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società, o a una o più società controllate, possono denunciare i fatti al Tribunale competente, con ricorso notificato anche alla società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2477, sesto comma e 2409 c.c.

TITOLO V

BILANCIO - UTILI - SCIoglimento

Articolo 28 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e comunque nei casi in cui la legge lo consenta sussistendone tutti i presupposti, l'assem-

blea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, determinata anche ai sensi dell'art. 2463 quinto comma c.c., possono essere, secondo quanto deciso dai soci, destinati a riserva o distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione.

Articolo 29 - Scioglimento

In ogni caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, la rappresentanza ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge entro il termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

TITOLO VI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E RINVIO

Articolo 30 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società ovvero tra gli organi sociali e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero o comunque per legge riservate al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria, potrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvi i casi in cui è per legge obbligatoria la decisione secondo diritto.

Le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei Soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci presa con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

Articolo 31 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni di legge vigente in materia."

Privacy e dispensa dalla lettura degli allegati

Il comparente consente il trattamento dei dati personali ai sensi della legge vigente, i quali potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenti (D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche).

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente, il quale lo ha riconosciuto conforme alla sua volontà.

Viene sottoscritto alle ore sedici e minuti dodici

Consta di nove fogli, scritti con mezzo elettronico da me Notaio e completati di mio pugno per pagine trentaquattro sin qui.

F.to Mauro Pompei

F.to Beatrice Costantini Notaio (segue impronta del sigillo)

Soc. cooperativa Velinia a r.l.
BORGVELINO (RI) Via della cooperazione n. 2 – P.IVA 00122330574
LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA VELINIA PER L'INCREMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI BOSCHIVI ARL

SEDE SOCIALE BORG VELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE 2

Il giorno 18 luglio 2021 presso i locali della Cooperativa Velinia alle ore 20:30 si sono riuniti in seduta comune il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo.

Alle ore 20:30 risultano partecipanti in presenza ovvero collegamento online i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

consiglieri:

1. Pompei Mauro
2. Fainelli Marco
3. Graziani Cesare
4. Serani Luigi
5. Di Loreto Antonella

E i seguenti membri del Comitato esecutivo:

1. Coletti Barbara

Presiede il Presidente Mauro Pompei e funge da segretario Verbalizzante il Vice Presidente e membro più giovane del CDA, Sig. Marco Fainelli. Accertato il raggiungimento del numero legale si procede con la verbalizzazione


Il CDA, confermando quanto comunicato in decorse riunioni di Assemblea e precedenti CDA, autorizza il Presidente Mauro POMPEI, nato a Roma il 6 marzo 1960, a costituire formalmente la VELINIA LAB SRL con socio unico la Cooperativa Velinia in epigrafe ed amministratore coincidente con il legale rappresentante in carica pro-tempore della citata Velinia soc coop arl.

Lo scopo del costituendo nuovo soggetto sarà la lavorazione, produzione e commercializzazione di prodotti agroalimentari e gastronomici, nonché le attività ulteriori con queste connesse e per queste necessarie, non escludendo la prototipizzazione artigianale.

Alle ore 20:45 termina la riunione.

Il Presidente

Il Segretario



Repertorio n. 72

ESTRATTO AUTENTICO
REPUBBLICA ITALIANA



Io sottoscritta **Beatrice COSTANTINI**, Notaio in Roma, con studio in Viale Europa n. 15, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

CERTIFICO

che quanto precede è stato estratto a mia cura dal Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della Soc. Cooperativa Velinia per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi Associazione Responsabilità Limitata, con sede in Borgo Velino (RI), Via della Cooperazione 2, iscritta presso il Registro Imprese di Rieti con codice fiscale n. 80006990578 e partita iva n. 00122330574.

Consta di un foglio.

Roma, Viale Europa n. 15, 26 luglio 2021

A handwritten signature in cursive script, followed by a circular notary seal for Beatrice Costantini, Notaio in Roma, with the text 'BEATRICE COSTANTINI FU EDAMO NOTARIO IN ROMA'.

Certifico io sottoscritta Beatrice COSTANTINI, Notaio in Roma, iscritta nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 22 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority numero di serie 13 2f), ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68ter della Legge Notarile, che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale conservato nei miei atti, debitamente sottoscritto in margine ed alla fine.

Roma, 30 luglio 2021